

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

SEGRETERIA GENERALE

Servizio 1°

*“Nomine, Ispezioni, URP e adempimenti in
materia di privacy”*

Prot. 52066 / V3 del 30 DIC. 2019

Oggetto: Conferimento di incarichi da parte del Presidente della Regione e degli Assessori in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana. Istruzioni operative.

Alla Segreteria tecnica
c/o Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente

Alle Segreterie tecniche
c/o Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali

e, p.c. Alla Segreteria della Giunta regionale

Premessa.

Questa Segreteria Generale, per assicurare il migliore esercizio delle attribuzioni rientranti nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per garantire una completa e sistematica conoscenza delle procedure in materia di designazioni e nomine, ha predisposto la presente nota al fine di uniformare le modalità operative cui dovranno attenersi gli Uffici di Gabinetto e le Segreterie tecniche dei vertici del Governo regionale.

In relazione alle procedure di conferimento di incarichi, la presente direttiva contiene linee guida per consentire, sulla base di una comune interpretazione, una applicazione omogenea delle procedure in materia di designazioni e nomine, allo scopo di contribuire alla riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, all'art. 2, rubricato “*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*”, attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la competenza in materia di nomine, designazioni ed atti analoghi (comma 1, lettera e).

Nel rispetto del potere discrezionale sulla scelta del soggetto da nominare, attribuito *ope legis* al vertice politico, il legislatore regionale ha emanato numerose disposizioni, in ossequio ai principi generali che regolano l'attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzate, tra l'altro, al rispetto dei principi di

efficacia, economicità, buon andamento e trasparenza.

Tali disposizioni, tuttavia, non costituiscono un unico *corpus* normativo, essendo state introdotte nel tempo, con leggi che hanno subito modifiche ed integrazioni, spesso inserite in testi normativi aventi oggetto e finalità diverse.

Per motivi di praticità, si è proceduto a suddividere la tematica in paragrafi e sotto-paragrafi, debitamente rubricati.

1. Competenza della Segreteria tecnica.

In materia di nomine e designazioni, appare necessario evidenziare come, nell'ambito dell'organizzazione regionale, resti nella sfera di competenza della Segreteria tecnica dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e delle Segreterie tecniche degli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali, designanti o proponenti, tutta l'attività istruttoria relativa all'individuazione dei soggetti da designare o nominare, in ciò comprendendo l'onere della verifica dei requisiti e dell'assenza di cause ostative, in capo al soggetto designato, nonché dei controlli successivi sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati.

Tale attribuzione di competenza discende dal disposto dell'articolo 4, comma 1, del D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 (regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 10/2000 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori), che configura la Segreteria tecnica quale struttura che opera all'interno dell'Ufficio di Gabinetto e svolge attività di supporto tecnico all'organo politico. Il secondo periodo dell'articolo 4, comma 1, del D.P.Reg. n. 29/2018 prevede, altresì, che: *“La Segreteria tecnica ... cura, inoltre, ... l'istruttoria relativa ai procedimenti di designazione e di nomina di competenza dei rispettivi organi politici, nonché gli atti amministrativi rientranti esclusivamente nell'ambito degli affari di indirizzo politico del Presidente o dell'Assessore”*.

Appare utile richiamare al riguardo la posizione espressa dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana nel parere n. 203/2007, reso con nota prot. 2007/16663¹. Il predetto Ufficio, con tale parere, si era pronunciato sulla questione generale in merito ai soggetti gravati dall'onere della verifica dei requisiti per le nomine di cui alla L.R. n. 19/1997 affermando che *“la verifica dei requisiti spetta, ex ante, prima della formalizzazione della nomina, ai soggetti titolari del potere di nomina che hanno il potere-dovere di provvedere al controllo di legittimità della nomina o designazione.”*

Il citato decreto presidenziale n. 29/2018, di natura regolamentare, sostituisce il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, che aveva già attribuito alle Segreterie tecniche l'istruttoria degli atti amministrativi di competenza del Presidente e degli Assessori.

Si ricorda, infine, che, dopo l'entrata in vigore del D.P. Reg. n. 8/2001, erano intervenuti due atti di indirizzo del Presidente della Regione *pro tempore* nel 2001 e nel 2004 che avevano puntualizzato il ruolo delle Segreterie tecniche degli Uffici di Gabinetto dei vertici politici, riconducibile all'attività

1 (v. all. 1)

istruttoria direttamente connessa alla individuazione del soggetto da designare o da nominare, attività nel cui ambito rientra l'acquisizione degli elementi curriculari, la gestione di eventuali procedure selettive per la formazione di candidature, la verifica del possesso dei requisiti giuridici soggettivi rispetto alle prescrizioni normative di riferimento.

2. Legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 - Legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

La legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni recano le norme fondamentali e di carattere generale cui fare riferimento in materia di nomine e designazioni.

2.1 Legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 - Ambito di applicazione.

La legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “*Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22 ...*” costituisce la struttura portante dell'intero sistema normativo in materia di nomine e designazioni.

I criteri e le procedure stabiliti dalla suddetta L.R. n. 19/1997 si applicano alle nomine ed alle designazioni degli organi di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche.

Il campo di applicazione è, pertanto, riferito “*agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale*”.

Il legislatore, quindi, ha individuato un'ampia platea di organi ed enti, soggetti alle disposizioni della L.R. n. 19/1997, includendo, tra l'altro, le persone giuridiche il cui capitale sia prevalentemente detenuto da soggetti pubblici in tutti i casi di nomine e designazioni riguardanti tali istituzioni.

2.2 Requisiti per la nomina.

I requisiti di professionalità ed esperienza per ricoprire gli incarichi sono individuati dall'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 19/1997, che così prevede:

“Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

- a) *titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;*
- b) *esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di Presidente o di Amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di*

magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza”.

Ne discende che, nel rispetto delle suddette disposizioni, in capo al soggetto da nominare, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono necessariamente coesistere.

Più specificamente, in ordine al titolo di studio adeguato, si evidenzia come tale previsione normativa comporta la necessità di valutare, preventivamente, se il titolo di studio posseduto dal soggetto designato sia adeguato al tipo di attività che lo stesso è chiamato a svolgere, e, pertanto, costituisca titolo idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate.

La normativa regionale impone, altresì, che l'incarico conferito sia affidato a soggetti dotati di particolare professionalità acquisita nella vita lavorativa, per un tempo minimo prefissato (cinque anni).

In particolare, in merito all'esperienza quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale, la tipologia dell'attività svolta costituisce fattore sufficiente a soddisfare i parametri previsti dal legislatore; di contro, qualora la competenza risulti acquisita per avere ricoperto, per almeno cinque anni, posizioni di vertice (dirigenziale, presidente o amministratore delegato), l'esperienza dovrà essere il risultato di attività svolta nella mansione, presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico (vedasi pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione n.175/ 2010 reso con nota prot. 2010/32547² e n. 128/2018 reso con nota prot. n. 2018/28551³).

Al fine di operare la necessaria comparazione, per individuare la dimensione economica si potrà fare riferimento, per gli enti pubblici, all'attivo di bilancio ed al patrimonio e, per le società, al fatturato e al conto economico; per la dimensione strutturale al numero di dipendenti, delle sedi decentrate e degli impianti gestiti.

Il legislatore regionale ha, invece, ritenuto che i soggetti aventi qualifica di *“magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza”* possiedano i requisiti di che trattasi, indipendentemente da un limite temporale.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/1997, come modificato dall'articolo 81, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, stabilisce, altresì, che:

“Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente o assessore di provincia regionale, di sindaco o assessore di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni”.

Il possesso dei requisiti, così come individuati nella citata L.R. n. 19/97, costituisce elemento necessario, ma, per talune fattispecie regolate da leggi speciali, non sufficiente per ricoprire l'incarico.

Codeste Segreterie tecniche dovranno, pertanto, verificare, per ogni designazione, se la normativa

2 (v. all. 2)

3 (v. all. 3)

di settore preveda ulteriori specifici requisiti per ricoprire l'incarico che costituiscono, unitamente a quelli previsti dalla L.R. n. 19/1997, condizione indispensabile per la nomina. A titolo meramente esemplificativo si citano i seguenti casi: Presidente E.R.S.U., L.R. n. 20/2002, art. 9; Presidente I.R.V.O., L.R. n. 212/1979, art. 3; Presidenti Enti Parchi, L.R. n. 98/1981, art. 9-bis; Presidente Fondo di Quiescenza, D.P.Reg. 23.12.2009, art. 7.

Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, appare necessario evidenziare come l'art. 6 della L.R. n. 19/1997 prevede che gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n.1 5 (iscrizione nel registro dei revisori contabili) (vedasi successivo paragrafo 5).

In ordine alla nomina di dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale in seno agli organi di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, si ritiene utile citare l'art. 48, comma 7, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 17, modificato dall'art. 81, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, il quale stabilisce che la nomina, anche se riferita a personale con qualifica dirigenziale, deve intendersi estesa a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario ovvero a istruttore direttivo in possesso almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, aziendali o giuridiche.

2.3 Incompatibilità.

Con riferimento alle cause ostative alle nomine, si evidenzia, prioritariamente, che le designazioni e/o le nomine di componenti in seno ad organi di amministrazione restano, altresì, soggette all'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 39/2013 e successive modifiche (vedasi sottoparagrafo 3.1) in materia di cause di inconfiribilità ed incompatibilità.

Relativamente alle previsioni di cui alla citata L.R. n. 22/1995, l'art. 3 (come sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 19/1997), stabilisce, al comma 1, che non possono ricoprire incarichi:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;*
- b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;*
- c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;*
- d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;*
- e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;*
- f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra Amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione”.*

Il successivo comma 2 dispone, altresì, che: *“Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente*

interessato alla nomina”.

Appare opportuno precisare che, per la verifica delle eventuali incompatibilità, si dovrà, altresì, fare riferimento alla normativa speciale, nonché agli Statuti degli enti, aziende etc.

In merito alle ulteriori cause di incompatibilità si fa rinvio al successivo paragrafo 3.

2.4 Cumulo di incarichi.

Il citato art. 3 della L.R. n. 22/1995, al comma 6, prevede, inoltre, che:

- per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione gli incarichi non sono cumulabili, fatta eccezione per soggetti nominati per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali;
- per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23, nell'ambito degli organi di controllo, per i dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia, il limite massimo di incarichi, è elevato a tre.

Per chiarezza esplicativa si riporta il seguente schema:

1. soggetti esterni alla pubblica amministrazione: un solo incarico;
2. soggetti dipendenti del comparto e dell'area dirigenziale della pubblica amministrazione, inclusi i dipendenti della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000: due incarichi;
3. soggetti designati da associazioni rappresentative di interessi economici e sociali: nessun limite;
4. soggetti in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia: tre incarichi (tale deroga opera esclusivamente per gli incarichi negli organi di controllo, ex art. 1, comma 1, della citata L.R. n. 23/2015).

Si segnala come esulano dal computo gli incarichi di componente supplente in seno agli organi di controllo (cfr. art. 49, comma 26, della L.R. n. 9/2015).

Parimenti, non producono cumulo gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione regionale presso i collegi dei revisori di istituti scolastici, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 2000, n. 6.

Si sottolinea come quest'ultima disposizione derogatoria non trova applicazione per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000, per i quali restano in vigore i limiti di cui ai punti 2 e 4.

Sul limite di incarichi di cui alla L.R. n. 19/1997 e successive modifiche va evidenziato che lo stesso si riferisce a tutti gli incarichi conferiti ad un soggetto negli enti ricompresi nell'ambito di applicazione della L.R. n. 22/1995 a prescindere dall'ente che ha conferito l'incarico, anche se si tratti di amministrazioni diverse dalla Regione Siciliana (ad. es. Ministero), come ribadito, da ultimo, dall'Ufficio

legislativo e legale con il parere n. 18250 del 2 agosto 2017.⁴

2.5 Consecutività dei mandati.

Il citato art. 3 della L.R. n. 22/1995, al comma 7, prevede, in termini generali, che: *“Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”*.

Restano, comunque, salve le eventuali diverse disposizioni previste dalle normative di settore.

3. Inconferibilità ed incompatibilità. Ulteriori disposizioni.

3.1 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità per alcune tipologie di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Giova osservare come le disposizioni e gli adempimenti di cui al citato D.Lgs. n. 39/2013 siano aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli previsti in materia di nomine dalle citate leggi regionali n. 22/1995 e n. 19/1997 (requisiti, cause di incompatibilità, cumulo, conflitto di interessi, etc.), riportate al sottoparagrafo 2.3.

Si evidenzia come dette disposizioni trovano piena applicazione anche nel caso del conferimento di incarichi di Commissario Straordinario, come più volte ribadito dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Si sottolinea, peraltro, come i componenti degli organi di controllo e vigilanza non restano soggetti alle previsioni del citato decreto legislativo. Gli stessi, pertanto, non dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 20 dello stesso decreto.

Trattandosi di normativa statale, per ulteriori approfondimenti, si segnala che è possibile consultare il sito dell'A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione, già CIVIT), nelle Sezioni orientamenti anticorruzione e Faq.

3.2 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Incarichi a dipendenti pubblici.

L'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”*, al comma 8, prevede che: *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”*. Pertanto, qualora venga designato un

⁴ (v. all. 4)

soggetto esterno, in servizio presso altra amministrazione pubblica, codeste Segreterie dovranno provvedere ad acquisire la preventiva autorizzazione relativa all'incarico stesso.

La disciplina relativa alle attività extraistituzionali e alle incompatibilità dei pubblici dipendenti, con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno, è regolata dalle disposizioni di cui al citato art. 53, dall'art. 13, comma 1, punto 10), del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010.

3.3 Incarichi a soggetti in quiescenza.

Con riferimento alla designazione ed alla nomina di soggetti in quiescenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche con legge 11 agosto 2014, n. 114, gli incarichi in organi di enti sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Sul punto appare il caso di evidenziare come il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, abbia esplicitamente invitato le amministrazioni ad evitare *“comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito”*.

Con la stessa circolare ministeriale n. 6/2014⁵ e con la successiva n. 4 del 2015⁶, il Ministero ha evidenziato i casi ai quali non si applicano le disposizioni sopra richiamate, quali, esemplificativamente, organi di garanzia, organi consultivi, organi di controllo ed incarichi commissariali.

4. Legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. – Parere I Commissione ARS.

Come sopra accennato, in tema di nomine e designazioni, trova applicazione la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, che, all'art. 1, così recita: *“Sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali”*.

Per poter procedere alla richiesta di parere di cui al citato art. 1, che va effettuata esclusivamente dal Presidente della Regione, deve essere preventivamente acquisito l'assenso della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 28/1962 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n. 35/1976, come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2014, n. 15, il parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ridotto a trenta giorni nei casi di urgenza. Lo stesso art. 3 dispone, altresì, che l'organo proponente deve

5 (v. all. 5)

6 (v. all. 6)

indicare specificatamente i motivi di tale urgenza e stabilisce che il termine decorre dalla data di assegnazione (da parte del Presidente dell'ARS) alla I Commissione legislativa e che può essere prorogato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Ne consegue che, trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, l'organo competente può procedere alla designazione, proposta o nomina, informandone contemporaneamente la Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali. L'eventuale parere negativo della Commissione legislativa deve essere adottato con la maggioranza dei suoi componenti.

Si rappresenta, altresì, che, in caso di conferma dello stesso soggetto nell'incarico, l'art. 6 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5 dispone l'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S., ancorché già precedentemente espresso.

Per la formulazione delle richieste di parere di cui alla L.R. n. 35/1976 è necessario che le Segreterie tecniche dei vertici politici regionali, esperita compiutamente la relativa attività istruttoria, trasmettano tutta la documentazione necessaria (v. paragrafo 7.), che andrà inoltrata all'Assemblea regionale in allegato alla richiesta di parere.

4.1 Deroga.

L'art. 6, comma 2-bis, della L.R. n. 35/1976 dispone, in deroga alle disposizioni di cui ai precitati articoli 1 e 5, che per le designazioni di dirigenti o funzionari direttivi della Regione Siciliana, in servizio o in quiescenza, non deve essere richiesto il parere della competente Commissione legislativa dell'ARS.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, tali designazioni non dovranno essere sottoposte all'esame della Giunta regionale per l'acquisizione del relativo assenso.

Si evidenzia, infine, come alcune leggi di settore prevedano l'acquisizione di pareri da parte di altre Commissioni presso l'ARS. Per tali fattispecie, anche in caso di designazioni di soggetti appartenenti all'Amministrazione regionale, dovrà procedersi alla trasmissione degli atti a questa Segreteria Generale, per il successivo inoltro all'ARS con nota presidenziale.

In tal caso il parere si intenderà positivamente reso entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assemblea regionale (cfr. Regolamento interno dell'ARS, art. 70-bis, comma 2).

5. Collegi dei revisori – Composizione, iscrizione all'albo, deroghe e collegio perfetto.

Il corretto e regolare svolgimento delle attività degli Enti per i quali la Regione esercita le funzioni di vigilanza imposte dalla legge rende ineludibile l'esistenza di un organo di revisione nella pienezza dei poteri.

Si sottolinea come la mancata ricostituzione del collegio dei revisori nella sua interezza, nei tempi normativamente prescritti, determina una violazione della disciplina dei controlli amministrativo-contabili, con conseguente grave pregiudizio arrecato all'operatività e funzionalità degli Enti.

Quanto alla composizione dell'organo di controllo, si richiama l'art. 48, comma 1, della L.R. n. 17/2004, ai sensi del quale: *“In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88”*.

5.1 Requisiti.

L'iscrizione nel registro dei revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, costituisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 15/1993, come richiamato dall'art. 6 della L.R. n. 19/1997, requisito essenziale per la nomina in seno agli organi di controllo.

L'obbligo di iscrizione nel registro, ai sensi del comma 5 del citato art. 9, non trova, tuttavia, applicazione per i *“rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici”* e per i dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia di cui al citato art. 48, comma 1, della L.R. n. 17/2004 (vedasi parere Ufficio Legislativo e Legale n. 113/2005⁷ reso con nota prot. n. 10535/2005).

Al riguardo va precisato che anche per le nomine in esame trova applicazione il disposto del citato art. 48, comma 7, della L.R. n. 17/2004, e successive modificazioni, che equipara il personale con qualifica dirigenziale *“a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario ovvero a istruttore direttivo in possesso almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, aziendali o giuridiche”*.

Per effetto del combinato disposto delle norme sopra citate, l'obbligo di iscrizione nel registro trova deroga:

- per i dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici;
- per i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale dell'economia.

5.2 Collegio straordinario.

Ai fini della ricostituzione degli organi di controllo, si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, che, all'articolo 19, comma 2, così prevede *“Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ... l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero*

7 (v. all. 7)

dell'economia e delle finanze (leggasi, in ambito regionale, Assessorato regionale dell'economia) nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio”.

Resta inteso che la nomina da parte dell'Amministrazione vigilante del collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti, in caso di ricorso a soggetti esterni, rimane, comunque, soggetta alle procedure di cui all'art. 1 della L.R. n. 35/1976 (assenso della Giunta e parere dell'ARS).

Si ritiene opportuno, infine, segnalare come l'organo straordinario, data la sua natura, debba avere carattere transitorio ed esplicitare, pertanto, la sua attività per un tempo estremamente limitato.

5.3 Albo dei dipendenti per la nomina e/o designazione dei componenti degli organi di controllo interno degli enti ed aziende regionali.

A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 21 agosto 2013⁸, l'Assessorato regionale dell'economia, al fine di ridurre “*al minimo il margine di discrezionalità nelle nomine*”, ha istituito l'Albo dei dipendenti per la nomina e/o designazione dei componenti degli organi di controllo interno degli enti ed aziende regionali.

L'aggiornamento dell'Albo in argomento viene curato dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana e pubblicato periodicamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

5.4 Collegio perfetto.

Nel richiamare l'attenzione di codeste Segreterie tecniche sulla natura di collegio perfetto, propria dell'organo di controllo, nella cui composizione sono previsti componenti supplenti, si evidenzia come tale problematica sia stata oggetto di numerosi pareri resi dall'Ufficio Legislativo e Legale. L'organo consultivo della Regione, infatti, ha evidenziato come “*l'organo di controllo, in quanto collegio perfetto, per potere legittimamente operare deve essere completamente costituito mediante la nomina di tutti i suoi componenti*”, sottolineando, tra l'altro, come tale principio risulti “*sorretto da costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale*”.

Anche la giurisprudenza (T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 38 del 24.1.1989; C.S., Sez. V, n. 767 del 8.7.1977) ha affermato che, nella fase di composizione iniziale di un organo collegiale, la legittimazione del medesimo postula la costituzione completa mediante la nomina di tutti i componenti e che sino al momento in cui, avvenute le nomine dei componenti e del presidente, non si celebra l'adunanza di insediamento dell'intero collegio, i soggetti nominati non acquisiscono giuridicamente il diritto di esercitare le funzioni, poiché i provvedimenti di nomina, seppure dotati di esecutività, non svolgono, tuttavia, effetti fino al momento della concreta composizione dell'organo (T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 564 del 14.7.93).

8 (v. all. 8)

6. Organi collegiali con componenti designati da enti o organismi estranei all'Amministrazione regionale.

Salvo quanto stabilito da speciali norme, l'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5 ha previsto la possibilità di procedere alla nomina dell'organo collegiale con i due terzi dei componenti esclusivamente nei casi in cui per la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od organismi estranei all'Amministrazione regionale. In tal caso, infatti, alla relativa costituzione si provvede, trascorsi quarantacinque giorni - o, in casi di motivata urgenza, trascorsi quindici giorni - dall'ultima richiesta di designazione o scelta, anche in mancanza delle medesime. Il provvedimento di nomina sarà successivamente integrato in relazione alle designazioni o scelte intervenute.

Si rende necessario evidenziare come il citato disposto non possa trovare applicazione per gli organi di controllo, attesa la loro natura di organi perfetti, e non legittimi la costituzione di organi di amministrazione con i due terzi dei componenti in mancanza dei componenti designati dalla Regione.

7. Iter procedurale propedeutico alla formalizzazione della nomina o designazione.

Le procedure finalizzate alla designazione e nomina in seno agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 1 della citata L.R. n. 22 del 1995, oggetto della presente nota, trovano avvio con l'atto di designazione a firma del vertice politico (Presidente o Assessore).

Giova osservare come l'atto di designazione ha carattere strumentale, privo di autonomia funzionale e perciò interno al procedimento, destinato a concludersi con l'atto di nomina (vedi parere Ufficio Legislativo e Legale n. 297.99.11⁹).

La nota di designazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000), resa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000), resa ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 (ad esclusione dei componenti degli organi di controllo);
- *curriculum vitae*;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Atteso l'obbligo di pubblicazione sul sito *web* del *curriculum* (anche in caso di *iter* procedurale con deliberazione della Giunta) e delle dichiarazioni di cui al più volte citato D.Lgs. n. 39/2013, detti atti devono contenere la liberatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e al Regolamento UE 2016/679.

Per i dati contenuti nelle predette dichiarazioni dei soggetti designati valgono le disposizioni di cui

9 (v. all. 9)

al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e al Regolamento UE 2016/679. Si rammentano, al riguardo, a codeste Segreterie tecniche gli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 del suddetto Regolamento relativo alla informativa sulla protezione dei dati personali, che dovrà essere portata a conoscenza dei soggetti interessati al procedimento di nomina.

Le dichiarazioni dei soggetti designati, i cui modelli vengono allegati in formato word e pdf alla presente nota, nonché pubblicati nella sezione del sito internet della Regione Siciliana relativa a questa Segreteria Generale, dovranno essere compilate in ogni parte, datate e firmate.

Si ricorda che, nel rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 445/2000, i punti della dichiarazione per i quali non vi siano dati od informazioni da inserire dovranno essere barrati.

Di fondamentale importanza risulta l'elencazione analitica, nella dichiarazione, di incarichi in corso e/o precedentemente espletati presso enti pubblici o società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri. L'indicazione di tali incarichi, riportante le date di inizio e di conclusione degli stessi, è, infatti, necessaria per le Segreterie tecniche che dovranno attestare di avere valutato la documentazione del soggetto in ordine, tra l'altro, a requisiti, cumulo di incarichi, conflitti di interesse, eventuali cause di inconferibilità od incompatibilità.

Nel contesto della dichiarazione di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/97, il soggetto, nella parte relativa al *curriculum* professionale, dovrà riportare integralmente le proprie esperienze professionali con l'indicazione della loro durata, senza rinvii ad eventuali allegati.

Il rinvio ad allegato si configura, ai sensi dell'art 71, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000, *“quale omissione rilevabile d'ufficio, non costituente falsità”*. Nel rispetto di tale disposizione, *“il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”*.

La specificazione delle esperienze professionali, espressa in forma di dichiarazione sostitutiva, è necessaria per la valutazione e la verifica in sede istruttoria del possesso dei requisiti per il conferimento degli incarichi.

Con riferimento alla parte di dichiarazione riguardante eventuali condanne penali e carichi pendenti - ferme restando le valutazioni dell'organo competente circa l'opportunità di nominare soggetti interessati dall'azione della Magistratura penale - si richiamano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (art. 7, comma 2) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (art. 3).

Nei casi in cui vada richiesto il preventivo parere ex L.R. n. 35/1976 o le relative designazioni debbano essere inserite in un provvedimento presidenziale di designazione o nomina (ad. es. decreto, nota), la documentazione, come sopra specificata, dovrà pervenire al Servizio 1 di questa Segreteria Generale unitamente a comunicazione, da parte della competente Segreteria tecnica, di attestazione dell'avvenuta verifica in ordine al possesso, in capo al soggetto designato, dei requisiti, all'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi e al cumulo degli incarichi, previsti dalla L.R. n.

19/1997, dal D.Lgs. n. 39/2013 e da eventuali norme speciali. Tale comunicazione dovrà espressamente indicare, in caso di nomina di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, la motivazione in ordine alla scelta operata (cfr. pareri Ufficio Legislativo e Legale n.174/2004¹⁰, reso con prot. n. 12947 del 04.08.04, e n.79/2005¹¹, reso con prot n. 5475 del 13.04.05).

In particolare, in quest'ultimo parere si afferma che: *“gli Organi di governo cui spettano le nomine e/o le designazioni di “rappresentanti” della Regione in organi collegiali appaiono legittimati a ricorrere a professionisti esterni nei soli casi in cui non esistano o non siano sufficienti, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, nei ruoli organici dell'Ente, quelle specifiche professionalità necessarie per fronteggiare le varie esigenze dell'azione amministrativa, vuoi per la episodicità e straordinarietà della stessa, nonché, infine, nei casi in cui, pur essendo presenti le richieste professionalità, queste ultime non possono essere concretamente utilizzate in quanto un ulteriore incarico non sarebbe compatibile con il disbrigo delle ordinarie attività d'ufficio”.*

In merito si osserva che il ricorso a professionalità esterne quali componenti degli organi di controllo risulta residuale, a seguito dell'istituzione dell'Albo dei revisori (vedasi sottoparagrafo 5.3).

Le attestazioni, rese da codeste Segreterie tecniche in ordine all'avvenuta verifica dei requisiti ed all'assenza di cause ostative, saranno trasmesse da questa Segreteria Generale, unitamente alla documentazione di rito del soggetto, all'Assemblea regionale siciliana per il prosieguo procedimentale della pratica (cfr., in ultimo, nota Presidente A.R.S. n. 5704/Gab del 18 giugno 2014¹²).

Come evidenziato nel richiamato parere n. 203/2007¹³ reso dall'Ufficio legislativo e legale *“la verifica dei requisiti spetta, ex ante, prima della formalizzazione della nomina, ai soggetti titolari della facoltà di nomina che hanno il potere-dovere di provvedere al controllo di legittimità della nomina o designazione ... attraverso, quantomeno, l'esame del curriculum dei nominandi”* e delle dichiarazioni sostitutive, da cui è possibile desumere l'assenza delle condizioni preclusive alla nomina o alla designazione.

Si rappresenta, inoltre, che la dichiarazione ex art. 4 della L.R. n. 19/1997 dovrà essere integrata per le designazioni per le quali è previsto sulla base di specifiche disposizioni di settore, anche statutarie, in relazione al possesso di ulteriori requisiti necessari per la nomina (ad esempio: II.PP.A.B. e Opere Pie e Dirigenti Generali di Aziende Sanitarie).

8. Modalità procedurali per la trasmissione degli atti relativi a designazioni di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione regionale.

Completato l'iter procedurale di cui al precedente paragrafo, relativamente alle designazioni di soggetti estranei all'Amministrazione regionale, codeste Segreterie tecniche provvederanno a trasmettere

10 (v. all. 10)

11 (v. all. 11)

12 (v. all. 12)

13 (v. all. 1)

gli atti, come sopra specificati, al fine dell'assenso della Giunta regionale, assenso, questo, preventivo alla richiesta di parere all'ARS ex art. 1 della L.R. n. 35/1976, anche per il tramite di questa Segreteria Generale, motivando l'eventuale richiesta della procedura d'urgenza.

Nei casi di designazione di soggetti interni, ove le norme prevedano l'emanazione di deliberazione della Giunta regionale e/o di decreto presidenziale di nomina, dovranno essere trasmessi i medesimi atti.

I provvedimenti di nomina rientranti nella sfera di competenza presidenziale, assessoriale e della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla loro adozione dovranno essere trasmessi, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 22/1995, quali specifiche comunicazioni all'Assemblea regionale siciliana, per l'inoltro alla Commissione legislativa permanente competente.

Gli Uffici titolari della nomina dovranno, comunque, comunicare a questa Segreteria Generale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/1997 (Albo delle nomine), i dati relativi al provvedimento di nomina, come specificati al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), dello stesso articolo.

9. Controllo e verifica sulle autocertificazioni.

In tema di autocertificazione, si richiama l'attenzione sul citato art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, rubricato "*Modalità dei controlli*", con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 1: "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ...*".

Nel rispetto di tali disposizioni, con cadenza anche semestrale, le Segreterie tecniche competenti per la relativa attività istruttoria avranno cura, pertanto, di effettuare verifiche a campione presso istituzioni pubbliche e private sulla veridicità di quanto dichiarato dai soggetti designati o nominati.

10. Commissari Straordinari.

Nel ribadire quanto già evidenziato al paragrafo 3.1 "*Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*" in ordine alla nomina dei commissari straordinari degli enti, si rappresenta quanto segue.

Nell'ordinamento giuridico, sia nazionale che regionale, viene ordinariamente prevista la facoltà di commissariare gli organi di amministrazione.

Al riguardo va, tuttavia, ricordato che la nomina di commissari straordinari è contraddistinta da un carattere di eccezionalità e di transitorietà e deve ammettersi con cautela, al solo fine di garantire la funzionalità dell'ente nei casi in cui non si sia potuto tempestivamente procedere alla ricostituzione degli organi ordinari.


Le indicazioni operative di cui alla presente nota vengono inviate a codeste Segreterie tecniche ed alla Segreteria della Giunta regionale al fine di contribuire al buon andamento dell'azione amministrativa del Governo regionale in materia di nomine.

Si allegano i documenti citati, nonché i modelli di dichiarazione ex art. 4 della L.R. n. 19/1997 ed

ex art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, e successive modificazioni.

La presente circolare con l'intera documentazione è rinvenibile sul sito web della Segreteria Generale – Serv.1°.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Mattarella



M. Mattarella